



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1982

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia
di riscossione esattoriale

Indice

1. DDL S. 1982 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1982	4
1.2.2. Testo correlato 1982 (ERRATA CORRIGE)	12
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	19
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 214 (pom.) del 27/10/2020	20

1. DDL S. 1982 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1982

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 129/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, L. n. 159/20, di conversione del d-l n. 125/20, di cui alla scheda atto C. 2779)

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Titolo breve: *d-l n. 129/2020 - Riscossione esattoriale*

Iter

19 dicembre 2020: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.1982

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) (Governo [Conte-II](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **129 del 20 ottobre 2020**, G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020, scadenza il 19 dicembre 2020, decaduto il 19 dicembre 2020 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 316 del 21 dicembre 2020).

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Presentazione

Presentato in data **20 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

RISCOSSIONE DI IMPOSTE

Articoli

PROROGA DI TERMINI (Art.1), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.1), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.1), RUOLO D'IMPOSTE (Art.1), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1), PIGNORAMENTO (Art.1), RETRIBUZIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Laura Bottici](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2020).

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 21 ottobre 2020.

Annuncio nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1982

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1982

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Onorevoli Senatori. - Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente decreto-legge individua nel 31 dicembre 2020, invece che nel 15 ottobre 2020 (scadenza attualmente prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020):

- il termine finale della sospensione dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex « zona rossa »), derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie;
- la data ultima di presentazione delle richieste di rateazione in ordine alle quali la decadenza dalla dilazione accordata si determinerà, in caso di mancato pagamento, nel periodo della stessa dilazione, di 10, anziché 5, rate, anche non consecutive.

La lettera *b*) del citato comma 1, infine, prevede, per i carichi, tributari e non, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la proroga di dodici mesi:

- del termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità (lettera *a*) del nuovo comma 4-*bis* dello stesso articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020);
- anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Al riguardo, sono tuttavia fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015, con riferimento alla proroga di tali termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (lettera *b*) del nuovo comma 4-*bis* dello stesso articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020). Il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale in considerazione della generalizzata dichiarazione stato di emergenza che interessa l'intero Paese.

Il comma 2, a sua volta, differisce dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, degli obblighi di

accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Relazione tecnica

Alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020 e successivamente dall'art. 99 del DL n. 104/2020), avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2020 che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 16 ottobre 2020, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

L'estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-252,3
ERARIO	-130,7
ENTI PREVIDENZIALI	-91,8
ALTRI ENTI	-29,8

La disposizione in argomento, che modifica il comma 1 del predetto articolo 68 del DL n. 18/2020, inoltre, comporta l'estensione dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 anche della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-44,0
ERARIO	-24,6
ENTI PREVIDENZIALI	-12,2
ALTRI ENTI	-7,2

Con riferimento all'estensione al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020 e già modificato dall'art. 99 del DL n. 104/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:



milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
	TOTALE
ERARIO	-11,0
ENTI PREVIDENZIALI	-5,5
ALTRI ENTI	-3,2

Infine, con riferimento alla lett. b), dell'intervento normativo in argomento, si precisa che il differimento dei termini consentirà all'Agente della riscossione di pianificare, una volta terminata la sospensione, la ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione, evitando che il volume accumulato vada a sommarsi ai volumi delle cartelle da avviare alla notifica per i ruoli che saranno consegnati dagli enti creditori dopo il periodo di sospensione, per i quali vigono gli ordinari termini fissati dalla legge.

Ciò posto, considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021 gli effetti finanziari stimati sono i seguenti:

milioni di euro	2021	2022	2023
	TOTALE	-210,00	126,00
ERARIO	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-26,70	16,00	10,70

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2020	2021	2022	2023
	TOTALE	-316,00	-210,00	126,00
ERARIO	-166,30	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-109,50	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-40,20	-26,70	16,00	10,70

Il comma 3 individua la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a cui si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65



del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. Sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro. Tenuto conto delle modalità di fruizione dei citati crediti di imposta, nonché dell'andamento effettivo della spesa, è ragionevole ritenere che il relativo onere, per tutto l'anno 2020, sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'agenzia e che, pertanto, il versamento previsti dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

20 OTT. 2020

Il Responsabile Generale dello Stato



di riscossione esattoriale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020.

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia »;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: « Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 », con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: « 15 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. ».

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 15 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per

l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

- a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo correlato 1982 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1982

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)

e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2020 e si intende inserita nell'atto Senato n. 1982 dopo la relazione tecnica, da pag. 7.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo ha l'obiettivo di:

- individuare nel 31 dicembre 2020, invece che nel 15 ottobre 2020 (scadenza attualmente prevista dall'art. 99, comma 1, del DL n. 104/2020):
 - ✓ il termine finale della sospensione dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex "zona rossa"), derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie;
 - ✓ la data ultima di presentazione delle richieste di rateazione in ordine alle quali la decadenza dalla dilazione accordata si determinerà, in caso di mancato pagamento, nel periodo della stessa dilazione, di 10, anziché 5, rate, anche non consecutive;
- prevedere, per i carichi, tributari e non, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68 del DL n. 18/2020, la proroga di 12 mesi:
 - ✓ del termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità (lett. a) del nuovo comma 4-bis dello stesso art. 68 del DL n. 18/2020);
 - ✓ anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Al riguardo, sono tuttavia fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall'art. 157, comma 3, del DL n. 34/2020. Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2015, con riferimento alla proroga di tali termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (lett. b) del nuovo comma 4-bis dello stesso art. 68 del DL n. 18/2020);
- differire dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la scadenza della sospensione, disciplinata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Tale intervento risulta coerente con la recente proroga dello stato di emergenza da Covid-19.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disposizione si inserisce nel quadro delle proroghe di termini recentemente prevista dal decreto-legge n. 125/2020.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione interviene:

- sull'art. 68 del DL n. 18/2020, apportando modifiche ai commi 1 e 2-ter ed inserendovi il nuovo comma 4-bis;

- sull'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disposizione ha ad oggetto la riscossione a mezzo ruolo, regolata da una disciplina uniforme a livello nazionale per tutte le entrate, tributarie e non, affidate all'agente della riscossione, ivi comprese quelle delle regioni e degli enti locali, che possono scegliere se avvalersi o meno di tale strumento di riscossione ovvero procedere per conto proprio o mediante i soggetti di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, pattuendo, in tal caso, in sede contrattuale, le modalità e i tempi di recupero.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento non presenta profili di impatto con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di prorogare termini previsti da norme di legge preesistenti.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono evidenze al riguardo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione di proroga del periodo di sospensione dell'attività di della riscossione mediante ruolo si limita a differire di soli due mesi il preesistente termine in tale id tale periodo. Pertanto, ancorché la disposizione incida sul recupero di entrate destinate ad affluire al bilancio dell'Unione Europea, la brevità della proroga, nel peculiare e generale contesto di emergenza epidemiologica in corso, parrebbe non interferire con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si dispone di evidenze al riguardo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non sembra presentare impatti sugli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si dispone di evidenze al riguardo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si dispone di evidenze al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si dispone di evidenze al riguardo

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo non sono state individuate nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, con finalità di chiarezza, allo scopo di evitare interventi soltanto impliciti o indiretti sulle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma non introduce disposizioni retroattive né di reviviscenza di disposizioni abrogate né di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non necessita di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non applicabile all'intervento.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1982

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 129/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, L. n. 159/20, di conversione del d-l n. 125/20, di cui alla scheda atto C. 2779)

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Titolo breve: *d-l n. 129/2020 - Riscossione esattoriale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 214 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 214 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
214^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1982) Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

(Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Inoltre, estende ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Proroga quindi di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Il successivo articolo 2 dispone in materia di entrata in vigore, fissandola al 21 ottobre 2020. In conclusione, la relatrice informa che il Governo ha presentato presso la 1a Commissione un emendamento (1.0.100) al disegno di legge n. 1970, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, che recepisce il testo del provvedimento all'attenzione, facendone salvi gli effetti. Rileva quindi il venir meno delle condizioni per procedere ulteriormente con il suo esame, chiedendo tuttavia al Presidente di farsi portavoce presso il Governo stesso affinché tenga in maggiore considerazione il lavoro e le competenze della Commissione finanze.

Il **PRESIDENTE** prende atto delle considerazioni svolte dalla relatrice e rinvia il seguito dell'esame, assicurando comunque di aver già rappresentato le esigenze della Commissione al Ministro per i

rapporti col Parlamento e al Ministro dell'economia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Passando all'esame del testo, ricorda che l'articolo 1 indica le finalità dell'iniziativa legislativa e specifica l'oggetto della delega, nonché i principi e i criteri direttivi generali dei decreti legislativi da adottare. Chiarisce quindi che l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. Sottolinea poi che la percezione dell'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza, anche se nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico di tale Reddito attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza. Infine segnala che l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta o attraverso l'erogazione mensile di una somma in denaro.

La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 2, che reca i principi e criteri direttivi di delega specifici, tra i quali il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico (il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza e per i figli successivi al secondo l'importo dell'assegno è maggiorato); il riconoscimento, a determinate condizioni, di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia; il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato, rispetto a quello previsto per i figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità. Il successivo articolo 3 reca disposizioni in materia finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede anche con risorse rivenienti dalla soppressione o dal graduale superamento, tra l'altro, dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, dell'assegno di natalità, del premio alla nascita e dalle detrazioni fiscali previste per i figli a carico. L'articolo stabilisce inoltre che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Infine, l'articolo 4 prevede le clausole di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 5 individua il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Si apre il dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) in premessa chiarisce il favore del proprio Gruppo nei confronti di qualsiasi iniziativa a sostegno della natalità e delle famiglie e condivide l'ipotesi di una semplificazione delle molteplici misure previste dall'ordinamento in materia. Rileva tuttavia la

necessità di individuare con chiarezza gli effettivi parametri che verranno considerati ai fini dell'erogazione dell'assegno al fine di poterne valutare l'efficacia e la reale universalità. Infatti, segnala che se la valutazione della condizione economica del nucleo familiare dovesse essere individuata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) le famiglie anche solo proprietarie di prima casa potrebbero risultare svantaggiate.

Si associa la relatrice [DRAGO](#) (M5S), che sottolinea la necessità di una revisione, come previsto anche dal disegno di legge n. 1347 a sua prima firma, dei criteri di valutazione della situazione di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, affievolendo, per esempio, l'impatto del patrimonio mobiliare ed immobiliare sulla determinazione dell'ISEE per i nuclei familiari in cui siano presenti figli. In conclusione, invita a considerare le iniziative a supporto della natalità come un investimento e non come una spesa.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità che gli strumenti di rilevazione delle condizioni socioeconomiche dei cittadini siano equi e il più possibile aderenti alla realtà - problema che sembra invece emergere con riferimento ai trattamenti da riservare alle vittime del terrorismo e alle pensioni di guerra - e ritiene che lo strumento della delega possa essere d'aiuto in tal senso. Richiama in ultimo provvedimenti che hanno stanziato risorse a favore della popolazione senza prevedere vincoli di alcun genere, mostrando così il pregio, pur con alcune storture, dell'immediatezza e dell'efficacia.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Marie Cecilia GUERRA, secondo la quale il tema dell'immediatezza è sempre attuale, ma spesso è incompatibile con le misure sociali da varare, a prescindere dagli indicatori scelti. Nel caso dell'ISEE tuttavia la necessità di attendere la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente può essere mitigata dall'impiego dell'ISEE corrente, che aggiorna il valore dell'ISEE stesso prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. In termini generali ricorda comunque che l'ISEE è un livello essenziale di prestazione, che offre un'indicazione di riferimento per le condizioni economiche delle famiglie nel loro complesso, nel tentativo di offrire uno strumento di valutazione equo. Quanto al parametro patrimoniale, ritiene che il tema della prima casa venga affrontato in maniera equilibrata, con una franchigia calibrata sul numero dei figli.

Con riferimento invece alla legge delega in esame evidenzia che non è stata fatta ancora una scelta, visto che si parla di "ISEE o sue componenti", che verrà lasciata ai decreti delegati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, in materia di istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data 22 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato audito il Vice Presidente della Regione Sicilia, avvocato Gaetano Armao, il quale ha trasmesso un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

